Lorenzo Simonelli

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI: IL RAMO ED IL REGOLAMENTO

Non deve stupire il fatto che la Riforma del Terzo Settore[2] presti attenzione agli enti religiosi civilmente riconosciuti in quanto in Italia una quota non insignificante[3] delle cosiddette "attività di interesse generale"[4] è promossa, gestita e finanziata da soggetti giuridici che trovano origine nelle confessioni religiose.

Tre sono gli elementi che caratterizzano quelli che la Riforma denomina "enti religiosi": (i) aver origine all'interno di una confessione religiosa, (ii) consentire alla confessione religiosa di avere un soggetto giuridico riconosciuto dall'ordinamento statale, (iii) poter svolgere attività ed iniziative

---

1 Contributo pubblicato in A. Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018.

2 Per Riforma si intende l'insieme delle fonti emanate ai sensi della Legge Delega n. 106/2016, per Codice (o Codice Terzo Settore) solo il D.Lgs. n. 117/2017, per decreto Impresa Sociale solo il D.Lgs. n. 112/2017.

3 Se anche per il senso comune le attività di valore sociale assicurate dagli enti religiosi sono un numero che non può essere trascurato (in Italia i dati del Ministero dell'Interno certificano l'esistenza di oltre 25.000 parrocchie e un totale di oltre 35.000 enti ecclesiastici della Chiesa), parrebbe non essere così per i dati relativi al 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni *non profit* (http://www.istat.it/it/files/2016/02/ATTI_CIS_Fascicolo_3.pdf): la lista precensuaria (Tavola 1.3) rileva solo 2.800 enti ecclesiastici; inoltre su circa 300.000 istituzioni *non profit* censite, gli enti ecclesiastici sono una quota del gruppo residuale "altre istituzioni *non profit*" costituito da poco meno di 15.000 soggetti. Le ragioni di questa sottostima sono diverse; resta però il fatto che ciò che non è censito fatica ad essere riconosciuto e valorizzato. Interessante sul tema anche quanto esplicitamente rileva il Consiglio di Stato nel parere del 14.6.2017 n. 01405/2017 relativo al Codice: «*Il fenomeno del non profit – ovvero delle organizzazioni private che svolgono attività di utilità sociale, perseguendo obiettivi diversi dal profitto – ha una storia antica (basti pensare alle IPAB istituite dalla legge Crispi del 1890 e agli enti ecclesiastici riconosciuti dagli accordi fra lo Stato e la Santa Sede)*».

4 Art. 1, Legge Delega 6.6.2016, n. 106, *Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'Impresa Sociale e per la disciplina del servizio civile universale*.

anzitutto di natura religiosa, senza escludere però quelle di natura sociale o non confessionale[5].

Proprio per rispettare questi tratti assolutamente singolari il legislatore ha previsto una modalità particolare (non un privilegio) per permettere agli enti religiosi di assumere la disciplina di ente del Terzo Settore. La soluzione adottata dai decreti legislativi n. 117/2017 e n. 112/2017 è quella della costituzione del cosiddetto "Ramo", già conosciuta e sperimentata dalle Onlus[6]: in tal modo l'ente religioso può assumere la qualifica di ente del Terzo Settore solo parzialmente, potendo così continuare a svolgere le attività di natura religiosa/confessionale senza essere assoggettato alla normativa statale[7].

I profili più delicati della soluzione adottata dal legislatore dipendono dal fatto che all'interno di un unico soggetto si creano due sfere, che devono rimanere chiaramente distinte e impermeabili l'una all'altra; come fu anche per le Onlus è prevista l'adozione di un Regolamento e di scritture contabili separate; del tutto nuova è invece la previsione della necessità di identificare il "patrimonio destinato".

1. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti[8]

La locuzione utilizzata in sede di Riforma del Terzo Settore – «*enti religiosi civilmente riconosciuti*» – si pone in discontinuità rispetto a precedenti interventi normativi.

Infatti:

---

5 C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico*, Torino, 2010, p. 321, «*Il fine di religione o di culto caratterizza ontologicamente l'ente ecclesiastico, a qualunque confessione appartenga; soltanto dopo aver verificato la sua esistenza e la sua centralità nella conformazione dell'ente, lo Stato dà luogo ad un riconoscimento che apre la strada alla disciplina speciale valida per gli enti confessionali*».

6 Art. 10, c. 9, D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997 «*Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sono considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1*».

7 Come si vedrà in seguito, pur gestendo attività di rilevanza sociale, l'ente religioso può rinunciare ad entrare nell'alveo del Terzo Settore.

8 Per una introduzione più ampia all'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si veda A. Bettetini, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Milano, 2013 e P. Clementi – L. Simonelli, *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Milano, 2015.

– l'articolo 9 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 adottava l'espressione più tradizionale «*Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese*»;
– una scelta simile è stata adottata dal comma 3, articolo 1, decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, Disciplina dell'Impresa Sociale «*Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese*»;
– il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali, è invece più stringato, facendo riferimento agli «*enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*» (c. 5, art. 1)[9].

Scorrendo le diverse bozze del Codice del Terzo Settore si nota che fino al parere del Consiglio di Stato del 14 giugno 2017 il legislatore utilizzava la formulazione tecnicamente molto apprezzabile già adottata dal decreto n. 155/2006: «*agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose*». Questa formula si poneva in continuità con la tradizione che, a partire dall'articolo 29 della legge del 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia), riservava la locuzione «*enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*» ai soli enti eretti secondo l'ordinamento canonico della Chiesa Cattolica, mentre ai soggetti che facevano riferimento alle altre confessioni religiose (o, come si esprimeva la L. 24.6.1929, n. 1159, degli «*altri culti ammessi*») era permesso assumere i tratti propri degli enti morali («*e agli enti delle confessioni religiose*»).

Il Consiglio di Stato chiamato ad esprimere un parere sul testo del Codice ha però segnalato che tale scelta avrebbe potuto presentare profili di illegittimità costituzionale per il fatto di limitare il diritto a costituire il cosiddetto Ramo ai soli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato[10].

---

9 Nonostante il riferimento ai soli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, propri della Chiesa Cattolica, non è oggetto di contestazione che tali disposizioni si applichino anche agli enti delle altre confessioni religiose, come chiaramente evidenziato da A. Bettetini, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Milano, 2013, p. 10, «*E, allorché fu promulgata la nostra Costituzione, era punto fermo che le associazioni o istituzioni aventi 'carattere ecclesiastico' di cui all'art. 20 fossero quelle della Chiesa cattolica, mentre quelle dotate di un fine di religione o di culto fossero enti (personificati o non personificati) delle altre confessioni. Ma con l'entrata in vigore della L. 11 agosto 1984, n. 449, recante le norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Tavola Valdese, tale certezza semantica è venuta meno. Invero l'art. 12 della suddetta legge qualifica gli enti di quest'ultima confessione come "ecclesiastici valdesi". E non diverso è il contenuto delle leggi di approvazione delle successive intese, ove espressamente, ed ugualmente (seppur con alcune logiche eccezioni), si parla di enti ecclesiastici. Insomma, è ormai considerato ecclesiastico, e come tale qualificato, l'ente che abbia una sua immedesimazione con una confessione religiosa*».

10 Consiglio di Stato nel parere del 14.6.2017 n. 01405/2017: «*La norma potrebbe profilare una questione di legittimità costituzionale. Difatti, secondo la Consulta: "*[…] *nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici*

A parere di chi scrive, la versione finale – «*enti religiosi civilmente riconosciuti*» – potrebbe aver semplificato eccessivamente la questione, dando vita ad una locuzione atecnica non del tutto capace di fugare dubbi e riserve. Infatti, avendo voluto rinunciare alla tradizionale soluzione d'origine normativa che faceva riferimento agli «*enti ecclesiastici*» e agli «*enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese*», ora non può essere elusa la nuova questione di cosa si debba intendere per «*enti religiosi civilmente riconosciuti*».

Considerata l'attenzione prestata anche dal Consiglio di Stato, pare evidente che il legislatore abbia ritenuto insufficiente la definizione di "enti religiosi" *tout court* in quanto, probabilmente, appariva troppo ampia dato che l'aggettivo avrebbe potuto essere riferito tanto alla loro origine (enti istituzionalmente collegati con le confessioni religiose), quanto al fine, oppure alle attività svolte[11].

Per chiarire di quali enti si tratti, occorre – dunque – comprendere il significato giuridico dell'inciso «*civilmente riconosciuti*».

In prima battuta si potrebbe ritenere che questa espressione abbia il medesimo significato ed effetto di attribuzione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 della legge del 10 febbraio 2000, n. 361[12]. In tal caso gli enti religiosi sarebbero quelli (i) con piena personalità giuridica ai sensi della legge n. 361/2000, e (ii) il cui fine e le cui attività abbiano i tratti propri dell'esperienza religiosa[13], restando invece irrilevante l'eventuale inesistenza di

---

poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovarsi dell'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'articolo 8 Cost. (Sentenza n. 43 del 1988) e dall'articolo 19 Cost. che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (Sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)" (da ultimo, sentenza della Corte n. 52 del 2016). La Commissione suggerisce – onde evitare possibili criticità – di riconsiderare la disposizione, ad esempio modificandola come segue: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti […] *le norme del presente decreto si applicano* […]*"*».

11 Si deve considerare che qualora l'aggettivo fosse riferito solo al fine o all'attività svolta, tra gli enti religiosi vi sarebbero anche quelli che hanno origine non all'interno della confessione religiosa ma all'interno dell'ordinamento statale: è il caso delle associazioni e fondazioni del Libro I del codice civile che legittimamente intendono perseguire scopi religiosi e/o dar vita ad iniziative che possono essere dette religiose (per es. la divulgazione di testi religiosi).

12 Art. 1, «*Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture*».

13 Pare incontestabile che anche all'interno di questa ampia categoria vi siano gli

un legame istituzionale con una confessione religiosa.

Se invece questo inciso fosse interpretato alla luce della particolare disciplina predisposta per gli enti religiosi dalla Riforma, si dovrebbe ritenere che tali siano solo quelli che hanno un legame istituzionale con una confessione religiosa, la cui sussistenza è riconosciuta anche dallo Stato[14]. Infatti, se si considera che solo a questi enti la disciplina del Codice e quella dell'Impresa Sociale può essere applicata «*limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2*» (D.Lgs. n. 112/2017) o «*limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5*» (D.Lgs. n. 117/2017), appare evidente che l'aggettivo religioso debba avere una pregnanza giuridica maggiore rispetto al mero riferimento alla natura delle attività gestite o allo scopo istituzionale. Come si vedrà meglio oltre, è proprio il loro legame istituzionale con una confessione religiosa[15] ad attribuire a questi enti una particolare condizione e tutela (fondata sul disposto dell'art. 20 della Costituzione): attraverso questi soggetti, infatti, la confessione religiosa partecipa alla realizzazione dei diritti costituzionali di libertà religiosa delle persone. Per questo motivo è necessario consentir loro di far parte del Terzo Settore limitatamente alle sole attività di interesse generale, preservando così il loro diritto a gestire senza particolari vincoli le attività di natura religiosa (conosciute dalla tradizione come attività di religione o culto)[16].

Tale particolare requisito sussiste certamente negli enti ecclesiastici di cui alla legge concordataria n. 222/1985, come pure negli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha inteso disciplinare bilateralmente alcune materie comuni attraverso patti, accordi o intese[17]. Potrebbe però

---

enti ecclesiastici in senso tecnico, come pure gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha concluso patti, accordi e intese.

14 In forza di questo atto di riconoscimento da parte dello Stato (avente ad oggetto anche la verifica della sussistenza del legame istituzionale con una confessione religiosa) l'ente religioso diviene soggetto giuridico a tutto tondo anche per l'ordinamento civile.

15 C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico*, Torino, 2010, p. 321, «*Circa il requisito della conformità confessionale, gli accordi con le confessioni contengono formule diverse, ma univoche nella sostanza, nel richiedere cioè che l'ente che aspira al riconoscimento sia approvato dagli organi competenti delle confessioni di appartenenza*»; E. Vitali – A. Chizzoniti, *Manuale breve. Diritto Ecclesiastico,* Milano, 2015, p. 104, «*Lo Stato non potrà mai riconoscere come tale un ente che non sia organicamente o funzionalmente collegato con l'organizzazione confessionale di cui assume la qualifica. E perciò non si potrà ottenere il riconoscimento di un ente in quanto ecclesiastico senza che sia intervenuto il riconoscimento o l'approvazione della confessione di appartenenza*».

16 Se non fosse prevista questa possibilità tali enti non potrebbero "entrare" nel Terzo Settore o nell'Impresa Sociale in quanto le loro attività prettamente religiose (peraltro irrinunciabili in quanto sono la loro stessa ragion d'essere) non sono ricomprese nell'elenco delle attività di interesse generale.

17 L. 11.8.1984, n. 449 (Tavola Valdese); L. 22.11.1988, n. 516 (Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno); L. 22.11.1988, n. 517 (Assemblee di Dio

sussistere anche in altri soggetti in riferimento ai quali lo Stato riconosce l'esistenza di un significativo collegamento con una confessione religiosa tale da giustificare la necessità di applicare la disciplina del Terzo Settore solo parzialmente (e così lasciar spazio alle attività religiose che, come detto, non rientrano tra quelle del Terzo Settore).

Aderendo a questa interpretazione non potrebbero essere considerati enti religiosi civilmente riconosciuti i soggetti giuridici costituiti ai sensi della normativa civile per i quali è però assente una dichiarazione di particolare appartenenza rilasciata da una confessione religiosa[18].

Questa interpretazione sistematica della locuzione adottata dalla Riforma non dovrebbe confliggere con i rilievi evidenziati dal Consiglio di Stato in quanto la possibilità di applicare la normativa del Terzo Settore solo parzialmente (non all'intero soggetto ma limitatamente alle attività di cui all'art. 2 del decreto n. 112/2017 e all'art. 5 del decreto n. 117/2017) non dovrebbe essere riservata – di principio – solo agli enti delle confessioni religiose che hanno concluso patti, accordi e intese con lo Stato, ma dovrebbe essere praticabile anche da altri soggetti giuridici nella misura in cui essi sapranno evidenziare:

– il costitutivo carattere religioso dei loro fini e delle loro attività,
– la gestione di attività di Terzo Settore, accanto a quelle religiose, e
– l'impossibilità di assumere in toto[19] la normativa (costringente) del Codice e del decreto sull'Impresa Sociale dovendo necessariamente svolgere attività religiosa a motivo del legame istituzionale con una confessione religiosa.

2. Il cosiddetto "Ramo"

La Riforma affronta subito la questione dei soggetti giuridici che possono accedere al Terzo Settore e di quelli che, invece, non possono acquisire tale veste. Tra i primi sono menzionati anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; tuttavia per essi il legislatore non si è limitato a permettere l'accesso al Terzo Settore, ma ha ritenuto necessario precisare la particolare modalità di tale partecipazione.

---

in Italia); L. 8.3.1989, n. 101 (Unione delle Comunità Ebraiche italiane); L. 12.4.1995, n. 116 (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia UCEBI); L. 29.11.1995, n. 520 (Chiesa Evangelica Luterana in Italia CELI); L. 30.7.2012, n. 126 (Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale); L. 30.7.2012, n. 127 (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni); L. 30.7.2012, n. 128 (Chiesa Apostolica in Italia); L. 31.12.2012, n. 245 (Unione Buddista Italiana); L. 31.12.2012, n. 246 (Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha).

[18] È evidente che la natura religiosa del soggetto giuridico è strettamente connessa alla natura della confessione religiosa stessa e, di conseguenza, si apre la questione di cosa debba intendersi per "confessione religiosa".

[19] Questa è la ragione, come si vedrà, che giustifica la possibilità riconosciuta a tali enti di dar vita ad un Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale invece che di dover entrare a tutto tondo nella nuova disciplina.

Infatti, diversamente dagli altri soggetti giuridici, all'ente religioso civilmente riconosciuto:

– «*le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9*» (art. 1, c. 3, decreto n. 112/2017),
– «*le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13*» (art. 4, c. 3, decreto n. 117/2017).

Il cuore della disposizione sta nell'avverbio "limitatamente", in quanto in riferimento agli enti religiosi le norme giuridiche che definiscono il Terzo Settore non si applicano al soggetto giuridico in quanto tale ma solo alle sue attività di interesse generale. La ragionevolezza di questa scelta legislativa appare in modo chiaro solo se si considerano due elementi portanti della Riforma e della normativa di settore sugli enti religiosi:

1. da un lato per poter accedere al mondo del Terzo Settore i soggetti devono aver come scopo «*il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*»[20] al fine di svolgere «*in via esclusiva o principale*»[21] o «*in via stabile e principale*»[22] una o più attività di interesse generale,
2. dall'altro il legislatore ha riconosciuto che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (e gli enti delle altre confessioni religiose riconosciuti in forza di patti, accordi o intese) possono aver rilevanza per l'ordinamento italiano solo in quanto hanno «*fine di religione o di culto*», e tale fine è «*costitutivo ed essenziale*»[23].

---

20 Art. 4, D.Lgs. n. 117/2017.

21 Art. 5, D.Lgs. n. 117/2017.

22 Art. 2, D.Lgs. n. 112/2017.

23 Art. 2, cc. 1 e 3, L. n. 222/1985. Un analogo postulato (dal punto di vista sostanziale e non letterale) è presente nell'art. 12 della L. n. 449/1984 (Tavola Valdese), nell'art. 14 della L. n. 517/1988 (Assemblee di Dio in Italia), nell'art. 21 della L. n. 516/1988 (unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), nell'art. 18 della L. n. 101/1989 (Comunità ebraiche), nell'art. 11 della L. n. 117/1995 (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), nell'art. 19 della L. n. 550/1995 (Chiesa Evangelica Luterana in Italia), nell'art. 14 della L. n. 126/2012 (Sacra arcidiocesi ortodos-

Vi è, dunque, una radicale alternatività tra la finalità di religione o culto e quella civica, solidaristica e di utilità sociale (e tra le attività che le incarnano), e proprio questa situazione impedisce all'ente religioso di poter accedere al mondo del Terzo Settore in modo integrale, cioè come soggetto, e per tutte le sue attività[24].

Prima di proseguire occorre soffermarsi ancora brevemente sugli effetti giuridici che le finalità di religione o culto hanno sugli enti promossi dalle confessioni religiose. Il fatto che gli enti ecclesiastici[25] siano tali a condizione che abbiano fine di religione o culto – e che tale finalità sia costitutiva ed essenziale – non implica che ad essi sia vietato svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto[26]; è vero proprio il contrario: gli enti ecclesiastici non possono essere obbligati a svolgere solo determinate attività, né solo quelle di culto o religione, né solo quelle sociali o – come le definisce la Riforma – di interesse generale.

Preso atto di questa condizione peculiare degli enti religiosi e considerato che da sempre gestiscono e finanziano anche iniziative ed opere che a pieno titolo rientrano tra quelle di interesse generale (per es. la scuola, la sanità, le opere socio-assistenziali, la beneficenza, l'housing sociale, il turismo sociale …), sarebbe stato arduo non prevedere una specifica modalità (rispettosa dei valori della Riforma) che permettesse loro di entrare da protagonisti nel Terzo Settore.

Tale particolare modalità è quella già sperimentata per le Onlus[27] (e le

---

sa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale), nell'art. 17 della L. n. 127/2012 (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni), nell'art. 15 della L. n. 128/2012 (Chiesa apostolica in Italia), nell'art. 12 della L. n. 245/2012 (Unione Buddhista Italiana), nell'art. 13 della L. n. 246/2012 (Unione Induista Italiana, Santana Dharma Samgha).

24 Anche se riferito alle Onlus, il n. 83 dell'*Istruzione in Materia Amministrativa 2005* della Conferenza Episcopale Italiana è rilevante anche per l'ipotesi di costituzione del Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale: «*Gli enti ecclesiastici, in sé considerati, non possono essere annoverati tra le Onlus, che per legge devono perseguire in via esclusiva fini di utilità sociale. L'art. 10, comma 9, del decreto dispone che detti enti "sono considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a del comma primo" (tra queste, principalmente, l'assistenza sociale o sociosanitaria, la beneficenza, la tutela e valorizzazione dei beni culturali, e, se rivolta a soggetti svantaggiati, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico)*».

25 Come illustrato nel paragrafo precedente gli enti ecclesiastici (intendendo per tali sia quelli della Chiesa cattolica, sia quelli delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha concluso patti, accordi o intese) rientrano certamente tra gli enti religiosi civilmente riconosciuti della Riforma del Terzo Settore.

26 Art. 20, Costituzione «*Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività*».

27 Circolare MEF, 26.6.1988, n. 168 «*1.11 Soggetti considerati Onlus limitatamente a determinate attività. L'art. 10, comma 9, del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede: "Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha sti-*

Inlus): a questi enti il legislatore consente di partecipare al mondo del Terzo Settore non integralmente ma "limitatamente", dando vita al cosiddetto Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale. Adottando tale soluzione il legislatore ha

---

pulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sono considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1". La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo art. 10, secondo il quale è vietato alle Onlus di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati alla lett. a), comma 1, dello stesso articolo. Gli enti ai quali è consentito derogare all'anzidetto principio sono i seguenti: 1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; 2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno. Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati art. 10, comma 1, lett. a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di configurarsi come Onlus solo parzialmente cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione. Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle Onlus dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett. a), art. 10 menzionato a condizione che per tali attività: a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1 del decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili); b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso art. 10, nonché l'onere della comunicazione imposto dall'art. 11 dello stesso decreto. Ai fini dell'applicazione dei vincoli formali e sostanziali richiamati devono tenersi presenti anche le norme pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241 con il quale è stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti "non sono... applicabili ... le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, nè la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private". Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997».

evitato, da un lato, di escluderli dal Terzo Settore e, dall'altro, di imporre loro la necessità di costituire un ente civile *ad hoc* per poter (continuare a) gestire le sole opere di interesse generale[28].

Alla luce di queste considerazioni e dei precedenti del Ramo Onlus/Inlus, appare in modo chiaro come la possibilità di dar vita al Ramo non dipenda dalla generica natura religiosa delle attività svolte da un soggetto, ma dal fatto che la sua finalità di religione o culto sia per esso essenziale ed imprescindibile[29]. Per questo motivo ad un ente civile costituito senza alcun riferimento istituzionale ad una confessione religiosa non dovrebbe essere consentito dar vita al Ramo Terzo Settore in quanto difetta della finalità di religione o culto.

Attraverso l'istituto del Ramo la Riforma disegna un perimetro all'interno dell'ente religioso, al fine di permettere che per le sue attività di interesse generale possa avvalersi (e rispettare) – al pari degli altri soggetti – della disciplina del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale.

Prima di affrontare la questione delle attività ammesse, occorre anche precisare che la creazione del Ramo rimane una possibilità per l'ente religioso e non diventa un obbligo; ciò significa che l'ente religioso non è tenuto a costituire il Ramo per poter (continuare a) gestire una o più attività ammesse al Terzo Settore. D'altra parte questa è la logica dell'intera Riforma che, pur volendo creare una culla naturalmente dedicata ai soggetti che svolgono attività di interesse generale, ha lasciato loro la possibilità di entrarvi (godendo delle agevolazioni e rispettando nel contempo i relativi vincoli) o di continuare a svolgere le attività rimanendone fuori.

2.1 Le attività ammesse

Uno dei cardini della Riforma è la necessità di un doppio requisito in capo agli enti:

a) l'assenza di finalità lucrative (come puntualmente definite dalla medesima Riforma) e
b) lo svolgimento in via principale delle sole attività di interesse generale.

Per questo motivo, tanto il Codice (art. 5) quanto il decreto sull'Impresa Sociale (art. 2), elencano con puntualità le attività che possono essere gestite dagli enti del Terzo Settore[30].

---

28 Per quanto sia riconosciuto agli enti religiosi il diritto di promuovere enti civili per organizzare tali opere di interesse generale, sarebbe stato contrario alla Costituzione e alle norme bilaterali imporre un simile *spin off* per poter continuare a gestire tali attività.

29 È necessario che l'essenzialità ed imprescindibilità dei fini religiosi non solo sia attestata dal soggetto interessato, ma sia anche riconosciuta dallo Stato (questa è la sostanza del procedimento di riconoscimento della personalità civile agli enti ecclesiastici da parte del Ministero dell'Interno).

30 Di conseguenza, sia il c. 3 dell'art. 4 del Codice, sia il c. 3 dell'art. 1 del decreto sull'Impresa Sociale, precisano che al Ramo dell'ente religioso le norme della Rifor-

La questione di quali siano le attività che possono entrare nel Ramo potrebbe dirsi risolta, tuttavia un ulteriore approfondimento potrebbe essere opportuno in riferimento ad alcune particolari attività di religione o culto.

È connaturale per un ente religioso promuovere iniziative per assistere gratuitamente le persone in condizione di bisogno: tale gratuità è riferita sia agli operatori, che vi si dedicano fedelmente rinunciando a qualsiasi ipotesi di compenso, sia all'erogazione di beni e di servizi a favore di chi ne abbia realmente bisogno (per es. contributi in denaro, servizi gratuiti, sportelli per l'ascolto). Per gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica il nome proprio e corretto di queste iniziative è "carità"; per lo Stato è, invece, "beneficenza": «*u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo*» (art. 5, decreto n. 117/2017). Non è questa la sede per disquisire sulle somiglianze e sulle differenze, tuttavia non si dovrebbe essere lontani dal vero se si dicesse che le forme e la sostanza delle iniziative di carità e quelle di beneficenza siano assai prossime, senza però coincidere. In altri termini, la tradizione secolare della Chiesa attesta che essa è sempre indotta ad andare oltre il perimetro della sola beneficenza[31]. Ciò significa che gli enti ecclesiastici devono prestare attenzione alle modalità con cui realizzano gli interventi caritativi al fine di verificare – prima di dar vita al Ramo Terzo Settore – se l'avvalersi della disciplina di favore elaborata dalla Riforma[32] non implichi la soggezione a vincoli normativi tali da limitare la sua disponibilità nei confronti del povero[33] o di irrigidire le forme tipiche di organizzare la carità.

Situazione analoga si rinviene riguardo le attività di alloggio temporaneo (art. 5, lett. *q* del Codice) attivate dagli enti ecclesiastici a favore di persone bisognose, di parenti di chi è ricoverato in ospedale e di chi per situazioni personali complicate necessita di abitare al di fuori del nucleo famigliare. La scelta di non inserire questa attività nel Ramo Terzo Settore consente all'ente ecclesiastico una gestione più flessibile dal punto di vista finanziario (per es. come destinare gli eventuali avanzi di gestione) e meno stretta in riferimento

---

ma si applicano «*limitatamente allo svolgimento delle attività*» di cui agli artt. 5 (Terzo Settore) e 2 (Impresa Sociale).

31 Un esempio: in alcuni casi il perimetro degli "svantaggiati" definito dalla normativa Onlus (dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza) è più ristretto rispetto alla platea delle situazioni di bisogno assistite dalle parrocchie, dagli istituti di vita consacrata e dal grande mondo della Caritas. Non raramente proprio l'esposizione della Chiesa verso il povero ha indotto il legislatore a prendere atto dell'esistenza di nuove condizioni di indigenza.

32 Per es. la raccolta di liberalità fiscalmente agevolate.

33 Per es. dovendo profilare puntualmente ciascun beneficiario degli interventi realizzati utilizzando le offerte fiscalmente agevolate, oppure non potendo utilizzare tali offerte per alcuni interventi strumentali alla carità (per es. la ristrutturazione di ambienti che saranno dedicati anche alle iniziative di carità).

alle condizioni delle persone ospitate.

Un terzo ambito cui prestare attenzione è quello delle attività dell'oratorio, destinate ai bambini, ai ragazzi ed ai giovani, in quanto le iniziative di "educazione cristiana"[34] non si limitano ai soli percorsi di catechesi/preghiera, ma necessariamente abbracciano e si attuano anche grazie ad altre attività, perché solo con il concorso di diverse proposte si realizza l'iniziazione cristiana dei piccoli. All'interno di questo mondo non vi sono, infatti, solo attività di natura religiosa (la catechesi e i momenti comunitari di preghiera, il servizio al prossimo) ma anche iniziative, come il gioco, le proposte culturali, lo sport ed il teatro, che, invece, possono essere ricondotte al Terzo Settore. Dunque, se si opera la scelta di gestire queste ultime attraverso il Ramo Terzo Settore, occorre tener presente che è necessario introdurre anche una chiara distinzione di tipo organizzativa e gestionale[35] (rispetto alle attività di catechesi, preghiera e servizio[36]) che potrebbe rendere ardua la concreta ed efficace conduzione dell'intero percorso formativo.

Questa breve rassegna non è certo esaustiva ma è sufficiente per segnalare la necessità, per gli enti religiosi, di sviluppare una approfondita riflessione al fine di poter decidere in modo oculato se e quali attività inserire nel Ramo Terzo Settore.

Infine, considerato che ciascuna attività di interesse generale deve avere un perimetro capace di distinguerla da altre attività simili ma prive di interesse generale[37], è assai probabile che con il trascorrere del tempo si presentino nuove situazioni che chiederanno agli enti religiosi di essere attentamente esaminate al fine di comprendere se rientrino o meno nell'elenco delle attività ammesse al Terzo Settore e all'Impresa Sociale.

---

34 La lett. a) dell'art. 16, L. n. 222/1985 descrive così il complesso delle attività che, assieme alla catechesi, promuovono la formazione cristiana (ed umana) dei ragazzi.

35 Per es. la contabilità delle sole attività di natura prettamente religiosa dovrà essere distinta rispetto a quella relativa ai costi e ricavi delle attività di Terzo Settore. In alcuni casi la distinzione non crea però particolari difficoltà; per es. quando si intende organizzare l'attività di doposcuola nei medesimi ambienti in cui si svolge l'attività di oratorio.

36 Effetto implicito ma non secondario di questa scelta è l'impossibilità di attribuire la natura di attività di religione o culto al complesso di queste attività attraverso le quali l'ente ecclesiastico promuove l'educazione cristiana dei ragazzi. Così l'attività di oratorio, alla quale oggi è riconosciuta a tutto tondo la natura di religione o culto, dovrà essere distinta in due parti: le attività di interesse generale inserite nel Ramo Terzo Settore saranno assoggettate alla normativa statale, mentre quelle di religione o culto ai sensi della L. n. 222/1985 non saranno inserite nel Ramo (per es. la catechesi, le iniziative di preghiera e di servizio).

37 Per evitare – per quanto possibile – incertezze in ordine alla corretta identificazione di ciascuna attività di interesse generale il legislatore ha inserito anche dei riferimenti normativi utili a riconoscerle e perimetrarle.

2.2 Le attività escluse

Come anticipato la Riforma ha ritenuto insufficiente la sola assenza del fine di lucro per poter accedere al Terzo Settore; è infatti necessario che le attività siano caratterizzate dal cosiddetto interesse generale (sociale); di conseguenza le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del Codice e all'articolo 2 del decreto sull'Impresa Sociale:

a) non possono essere gestite «*in via esclusiva o principale*» da un ente del Terzo Settore o «*in via stabile e principale*» da un'Impresa Sociale;
b) possono però essere svolte dai predetti soggetti purché non in via principale[38].

Tra le attività che non possono confluire nel Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale vi sono le attività che hanno natura di "religione o culto" ai sensi delle diverse norme che regolano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose[39].

Invece le attività che non hanno natura né di religione o culto né di interesse generale, potrebbero essere inserite nel Ramo a condizione che:

a) ai sensi dell'articolo 6 del Codice, siano «*strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale*»;
b) ai sensi del comma 3, articolo 2 del decreto sull'Impresa Sociale, siano d'impresa e non concorrano a costituire più del 30% dei ricavi complessivi del Ramo Impresa Sociale.

La questione delle attività escluse non presenta, dunque, particolarità in riferimento alla costituzione del Ramo; tuttavia sarà necessario prestare attenzione al fatto che il requisito della strumentalità richiesto dal Codice non è rimesso alla libera valutazione dell'ente religioso ma deve essere verificato sulla base dei criteri e limiti definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analoga attenzione deve essere prestata qualora l'ente religioso intenda finanziare le attività inserite nel Ramo Terzo Settore promuovendo le raccolte di fondi agevolate[40] disciplinate dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto n. 117/2017,

---

38 Altri contributi approfondiscono il rapporto e le proporzioni che devono essere rispettati tra le attività di interesse generale e le altre attività.

39 Non è possibile elaborare un elenco esaustivo e generale in quanto i diversi patti, accordi e intese hanno identificato in modo diverso l'alveo di queste attività religiose.

40 Si tenga presente che non è vietato all'ente religioso finanziare il Ramo con risorse proprie o fondi raccolti senza utilizzare le agevolazioni previste dalla Riforma (e dunque senza dover osservare le Linee Guida ministeriali … ma osservando comunque altre norme comuni delle raccolte, quali l'art. 143, c. 3 del TUIR).

in quanto la Riforma ha previsto la necessità di gestire tali iniziative conformandosi alle linee guida che saranno adottate con decreto del medesimo Ministro.

3. Il Regolamento

Per identificare le attività che l'ente religioso intende gestire nell'osservanza della normativa del Terzo Settore è necessario che sia adottato un Regolamento:

a) «*in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore*» (art. 4, c. 3 del decreto n. 117/2017),

b) «*in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto*»[41] (art. 1, c. 3 del decreto n. 112/2017).

Il legislatore determina, poi, anche due elementi essenziali del Regolamento: (i) deve essere adottato con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata[42] e (ii) deve contenere le norme del Codice o del decreto sull'Impresa Sociale.

Prima di esaminare questi elementi occorre identificare l'organo (personale o collegiale) dell'ente competente ad adottare il Regolamento. Correttamente il legislatore italiano non interviene in merito, in quanto la questione compete alla confessione religiosa.

Considerato che con tale Regolamento non si dà vita ad un nuovo ente, ma solo si regolano alcuni profili relativi alla gestione dei suoi beni e delle sue attività, per gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica occorre far riferimento al canone 1279 del Codice di Diritto Canonico che attribuisce i poteri per l'amministrazione dei beni «*a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore*». Un'esplicita conferma che il Regolamento deve essere adottato dall'amministratore (sia persona fisica, sia organo collegiale) si rinviene nell'Allegato C della *Istruzione in Materia Amministrativa 2005* della Conferenza Episcopale Italiana che include «*la costituzione di un ramo di attività Onlus*» (n. 12) tra gli atti di amministrazione straordinaria per i quali l'amministratore deve acquisire la

41 Il c. 3 dell'art. 1 è completato dal c. 4 dell'art. 5: «*Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni* [n.d.a. nel registro delle imprese]».

42 Per quanto riguardava il regolamento Onlus, la Circolare del MEF n. 168/1998 prescriveva la forma della scrittura privata registrata.

licenza dell'Ordinario.

Dunque per l'ente ecclesiastico della Chiesa cattolica il potere di decidere la costituzione del Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale compete all'amministratore del singolo ente ecclesiastico (il vescovo per la diocesi, il parroco per la parrocchia, il consiglio di amministrazione per la fondazione di culto e l'associazione pubblica di fedeli, il rettore per il santuario, il superiore per l'istituto di vita consacrata e sue articolazioni locali …).

Laddove la disciplina particolare (della diocesi o dell'istituto di vita consacrata) prevede che la costituzione del Ramo Onlus sia considerata atto di amministrazione straordinaria ai sensi dei canoni 638 e 1281[43] si ritiene che, pur in assenza di una tempestiva modifica della norma canonica particolare, anche la decisione di dar vita al Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale debba essere considerata un atto di amministrazione straordinaria in quanto – limitatamente a questo tema – la disciplina del nuovo Terzo Settore sostituisce totalmente quella delle Onlus e delle Inlus (decreto n. 155/2006).

Per quanto riguarda la forma dell'atto che adotta il Regolamento occorre considerare che esso è soggetto sia all'ordinamento giuridico canonico, sia a quello statale. Pertanto potrà essere formalizzato:

– autenticando la firma della persona che lo sottoscrive, oppure
– inserendo il contenuto del Regolamento predisposto dall'amministratore dell'ente religioso in un atto pubblico redatto da un notaio (art. 2699 cod. civ.).

Perfezionato l'*iter* di formazione del Regolamento, il legislatore prescrive che l'atto sia depositato nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o nel Registro delle Imprese[44] osservando le norme comuni.

3.1 Le norme del Regolamento

Per identificare le attività che l'ente religioso intende (continuare a) gestire applicando le norme della Riforma, il legislatore prescrive di adottare un Regolamento «*che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel*

---

43 Can. 638 «*§ 1. Spetta al diritto proprio determinare, entro l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria*»; can. 1281 «*§ 1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario. § 2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette*».

44 Tale deposito ha effetti costitutivi analogamente a quanto previsto dalla Riforma per gli altri atti che devono essere depositati nel Registro Unico o nel Registro delle Imprese; dunque nelle more dell'attuazione del Registro Unico il Regolamento non potrà avere effetti in ordine all'applicazione del Codice o del decreto sull'Impresa Sociale all'ente religioso che ha inteso costituire un Ramo.

rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice» o «*del presente decreto*».

Considerato che non si tratta di dar vita ad un nuovo soggetto giuridico ma solo di perimetrare le attività che si intendono assoggettare alla Riforma, il legislatore – opportunamente – ha scelto di far riferimento ad un Regolamento e non ad uno Statuto; ma proprio per questo motivo è necessario prestare grande attenzione nella individuazione delle norme che devono essere inserite[45].

La cura posta nella redazione del Regolamento deve essere ulteriormente intensificata a motivo dell'inciso «*nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti*», la cui origine è il comma 3, articolo 7 della legge n. 121/1985 (legge di ratifica dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense): «*Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime*»[46]. Occorre notare che il rispetto della struttura e della finalità è un profilo essenziale ed inderogabile della disciplina dell'ente religioso (in particolare dell'ente ecclesiastico della Chiesa cattolica) in quanto tali soggetti hanno un imprescindibile riferimento con le confessioni religiose e con le attività di religione o culto; proprio in ragione di tale origine lo Stato, nell'osservanza del dettato costituzionale, si è impegnato a rispettare la loro autonomia che si manifesta anche nell'atto di definire la struttura ed il modo di funzionamento dei loro enti[47].

---

45 Certamente è più semplice elaborare il testo di uno statuto che accompagna la nascita di un ente giuridico, con o senza personalità giuridica, in quanto la riflessione giuridica ha approfondito abbondantemente la questione (per es. la struttura organica ed il suo funzionamento, le competenze e le funzioni, il fine e le attività, le modifiche sostanziali dell'ente e la sua estinzione).

46 Gli accordi con le altre confessioni religiose riprendono espressioni analoghe (nella sostanza, se non anche nella forma): art. 12, L. n. 449/1984 «*nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono*»; art. 23, L. n. 516/1988 «*nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti*».

47 Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense, 30.4.1997: «*Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche. In particolare ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'articolo 7 comma 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tali enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico*»*;* C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, p. 379, «*Ci si chiede quale sia il significato dell'inciso dell'art. 7 del Concordato per il quale il diritto comune si applica nel rispetto della struttura e delle finalità degli enti* […]. *In realtà la clausola inserita nella disposizione concordataria ha un valore più sempli-*

Dunque, i contenuti normativi che devono essere recepiti nel Regolamento possono essere individuati considerando tre esigenze:

1. questo atto non deve dar vita ad un nuovo soggetto giuridico,
2. deve permettere di identificare le attività che si vogliono assoggettare alla Riforma,
3. devono essere recepite le norme del Codice o del decreto sull'Impresa Sociale, fatto salvo che:
   – alcune disposizioni del Codice o del decreto sull'Impresa Sociale non devono essere applicate,
   – occorre comunque e sempre rispettare la struttura e la finalità degli enti religiosi.

Alla luce di quanto premesso non pare esservi dubbio che il Regolamento possa/debba contenere norme che:

a) precisino le attività (comprese le cosiddette "attività diverse" e quelle di raccolta fondi disciplinate dalla Riforma) che l'ente religioso intende gestire con le modalità del Terzo Settore,
b) vincolino l'ente religioso a gestire il Ramo senza scopo di lucro osservando le regole adottate dal Codice o dal decreto sull'Impresa Sociale,
c) assicurino una gestione delle medesime attività rispettosa delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie della Riforma,
d) consentano di individuare il cosiddetto "patrimonio destinato",
e) declinino le facoltà riconosciute dalla Riforma agli statuti (degli enti civili) per disciplinare in modo particolare alcuni profili del funzionamento e della vita dell'ente del Terzo Settore (per es. modalità e titolarità della funzione di controllo interno, art. 30, decreto n. 117/2017).

Per quanto riguarda i casi di esclusione esplicita dell'obbligo di recepire alcune norme nel Regolamento occorre distinguere le previsioni del Codice da quelle del decreto sull'Impresa Sociale.

Il Codice esclude tale obbligo in riferimento a:

– l'articolo 12, comma 2 relativo alla necessità di inserire ed utilizzare l'acronimo ETS;

---

ce e chiaro al tempo stesso. Essa vuole salvaguardare l'ente ecclesiastico da quei controlli e ispezioni che, giusti e necessari per le attività diverse, non devono però coinvolgere il nucleo confessionale dell'ente; ed anche da misure amministrative che intervenendo sulle strutture di gestione di attività diverse pretendano di estendersi alle altre strutture dell'ente ecclesiastico»; G. Feliciani, *Gli enti ecclesiastici e il sostentamento del clero. Il ruolo della conferenza episcopale italiana*, in *Il nuovo Concordato*, Torino, 1986, p. 65 «*In linea di massima le disposizioni riguardanti gli enti ecclesiastici appaiono coerenti con i principi ispiratori improntati – come avverte la Relazione – a "un indirizzo sostanzialmente innovativo, adeguato alle recenti dinamiche dei rapporti tra strutture ecclesiastiche e società civile"* […]. *Salvaguardando specificamente le sue caratteristiche originarie e il suo collegamento con la struttura e l'ordinamento della Chiesa, anche se in più circostanze ne uniformano la disciplina al diritto comune, soprattutto per quanto riguarda l'espletamento delle attività diverse da quelle di religione o di culto, i momenti salienti dell'amministrazione patrimoniale, la tutela dei diritti dei terzi che entrano in rapporti negoziali con l'ente*».

– l'articolo 15, comma 4 che non impone di riconoscere ai soci o agli aderenti di un ente religioso che ha costituito il Ramo Terzo Settore il diritto di esaminare i libri sociali;
– l'articolo 29, comma 3 che non prescrive di riconoscere ad alcuni soggetti il diritto di denunzia al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Il decreto sull'Impresa Sociale esclude tale obbligo in riferimento a:

– l'articolo 5, comma 4 che prescrive di depositare nel Registro delle Imprese solo il Regolamento e le sue modifiche;
– l'articolo 9, comma 3 che richiede la tenuta delle scritture contabili per le sole attività indicate nel Regolamento;
– l'articolo 12, comma 1 che limita le prescrizioni in caso di trasformazione, fusione, scissione, cessione e devoluzione del patrimonio alle sole attività indicate nel Regolamento;
– l'articolo 13, comma 1 che applica il limite posto all'impiego dei volontari tenendo però presente la tradizione dei servizi resi gratuitamente dai consacrati ai propri istituti.

Anche se, come anticipato, non devono essere inserite norme abitualmente richieste per dar vita ad un soggetto giuridico, occorre considerare che potrebbe essere opportuno inserire, almeno tra le premesse del Regolamento, i contenuti del cosiddetto Attestato Sostitutivo dello Statuto di cui tratta il n. 5 della Circolare n. 26 del 12 giugno 1998 del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana: «*Nella domanda di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche è necessario che siano indicati gli elementi di cui all'art. 33 del codice civile* […]. *Alla domanda di iscrizione devono essere allegati* […] *l'attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano contenente le norme statutarie relative al funzionamento e ai poteri degli organi di rappresentanza dell'ente, ove necessario* […]. *Si raccomanda vivamente agli E.mi Vescovi di disporre che nel redigere l'attestato contenente le norme statutale la Curia diocesana si attenga ai moduli allegati, predisposti da questo Comitato*»[48]. Attraverso questo documento la Chiesa intende rendere più agevole ai terzi la conoscenza delle norme di funzionamento e dei poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente ecclesiastico (art. 5, L. n. 222/1985); si deve infatti considerare che la Riforma è animata da tale analoga premura avendo istituito il Registro Unico nazionale al fine di rendere disponibili a tutti gli interessati le notizie essenziali per poter entrare in contatto con ciascun ente del Terzo Settore.

Anche solo da questa breve rassegna delle prime questioni che si incontrano nella redazione del Regolamento del Ramo Terzo Settore emerge con chiarezza la delicatezza dell'operazione e la necessità di verificare con prudenza le esigenze proprie di ciascun ente religioso che intende avvalersi delle opportunità offerte dalla Riforma.

Si deve, infatti, tener presente che l'adozione del Regolamento, con il

48 Per la parrocchia il modello è allegato all'*Istruzione in Materia Amministrativa* 2005 della Conferenza Episcopale Italiana.

conseguente deposito nel Registro Unico (o nel Registro delle Imprese per il Ramo Impresa Sociale), produce l'effetto giuridico, in un certo senso irrevocabile[49], di vincolare il futuro dell'attività sia alle regole promozionali sia a quelle limitative del Terzo Settore, *in primis*:

a) la possibilità di godere del *favor* fiscale e degli altri strumenti che agevolano la raccolta delle risorse finanziarie necessarie, nonché la qualifica – per presunzione di legge – di soggetto (o di attività gestita) senza scopo di lucro soggettivo,
b) l'obbligo di destinare il patrimonio (comprensivo di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve) per le sole attività inserite nel Ramo Terzo Settore[50] e i

---

49 Anche per il nuovo Terzo Settore non dovrebbe essere irrazionale il riconoscimento della medesima possibilità prevista dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 59 del 31.10.2007 in caso di perdita della qualifica di Onlus: «*4) Perdita della qualifica di Onlus e devoluzione di patrimonio: scissione tra patrimonio preesistente e cumulato in regime di qualifica Onlus. L'art. 3, lett. k) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, prevede che, nei casi di scioglimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l'Agenzia per le Onlus renda parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 460 del 1997. Al riguardo si ricorda che nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato precisato che "la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente". Ciò posto - nel confermare detta conclusione che, come già precisato nella citata circolare n. 168/E del 1998, è stata adottata in considerazione della ratio della disposizione recata dall'art. 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 460 del 1997, intesa ad impedire all'ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come Onlus, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 – si precisa quanto segue. Nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di Onlus. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus*».

50 Art. 8, D.Lgs. n. 117/2017 «*Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro. 1. Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi setto-*

ri e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; art. 3, D.Lgs. n. 112/2017 «*Assenza di scopo di lucro. 1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h); c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a); d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non*

vincoli in caso di cessazione dell'attività o estinzione del Ramo stesso[51].

Sottolineare che deve essere prestata grande attenzione da parte dell'amministratore dell'ente religioso (e da coloro cui compete esercitare la vigilanza canonica nella Chiesa Cattolica) nel valutare l'ipotesi di dar vita al Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale non deve essere interpretato come una presa di distanza dalla Riforma; è vero il contrario: proprio le opportunità offerte da questa nuova disciplina ed i correlativi vincoli esigono di essere adeguatamente conosciuti al fine di evitare che la decisione di non dar vita al Ramo Terzo Settore – mossa solo dal timore e/o dall'insicurezza – comporti nei fatti la rapida marginalizzazione delle opere degli enti religiosi, anche a

---

costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2; f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: […] *b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale*». Qualora l'ente ecclesiastico che ha costituito il Ramo Impresa Sociale intenda utilizzare la quota distribuibile degli utili per finanziare proprie iniziative di valore sociale collocate all'esterno del Ramo deve attentamente considerare la disposizione di cui all'ultimo paragrafo (lett. b) in quanto la norma limita alquanto tale soluzione.

51 Art. 9, D.Lgs. n. 117/2017 «*1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli*»; c. 5, art. 12, D.Lgs. n. 112/2017 «*In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3*». Segnalo che l'interpretazione letterale dell'inciso finale merita di essere attentamente verificata in quanto, in caso di estinzione del Ramo Impresa Sociale, parrebbe consentire la distribuzione del patrimonio residuo anche ad enti non appartenenti al Terzo Settore/Impresa Sociale, e ciò in contrasto con il vincolo previsto dall'art. 3 del medesimo decreto e con l'analoga disposizione del D.Lgs. n. 117/2017.

causa della rinuncia ad accedere alle disposizioni promozionali predisposte proprio per sostenere queste attività che sono a beneficio di tutti.

Da ultimo, non pare vi siano impedimenti a che un ente religioso possa dar vita a più Rami Terzo Settore o Impresa Sociale in riferimento alle diverse modalità con le quali intende gestire attività che la Riforma ha ritenuto essere di interesse generale.

3.2 La fondazione canonica non autonoma (can. 1303)

Come visto la costituzione del Ramo mediante un apposito Regolamento è la forma prevista dal legislatore civile per individuare ed isolare una o più attività di interesse generale che l'ente ecclesiastico intende gestire godendo della disciplina di favore del Terzo Settore.

In questo caso gli organi amministrativi deputati ad amministrare il Ramo e le relative attività sono quelli propri dell'ente stesso:
– il vescovo (coadiuvato dall'economo) per la diocesi,
– il parroco per la parrocchia,
– il superiore religioso (coadiuvato dall'economo) per gli istituti di vita consacrata,
– il consiglio direttivo per una fondazione di culto o un'associazione pubblica di fedeli[52].

Considerato che le attività assegnate al Ramo potrebbero essere alquanto complesse ed articolate (una grande scuola, un ospedale, una casa di riposo, una casa per ferie, una struttura per i bisognosi …) ed esigere competenze gestionali non necessariamente possedute da colui che regge la persona giuridica canonica pubblica[53], l'istituto della fondazione non autonoma disciplinato dal n. 2° del canone 1303 del codice di diritto canonico, potrebbe aprire un'interessante prospettiva per assegnare all'opera del Ramo un organo amministrativo *ad hoc*, senza dover procedere ad uno *spin off* che necessariamente genera un altro soggetto: «*le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114, § 2, in ragione dei redditi annui*».

Finora, infatti, nell'ipotesi in cui si ritenga opportuno non affidare al vescovo, al parroco o al superiore religioso la gestione di una di queste attività la cui titolarità è di una diocesi, di una parrocchia o di un istituto di vita consacrata, si è proceduto dando vita:

---

52 Il presidente ha la funzione di legale rappresentante e, opportunamente, anche la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione.

53 Di norma il vescovo, il parroco, il superiore religioso sono nominati/eletti avendo attenzione al profilo pastorale (in senso lato) esigito dal ruolo e non, immediatamente, anche alle abilità amministrative e gestionali richieste per condurre un'opera economica dell'ente.

a) ad un soggetto civile (fondazione o società), oppure
b) ad un ente ecclesiastico, di solito una fondazione di culto *ex* canone 1303, n. 1°[54], se sussistono i requisiti previsti dalla legge n. 222/1985.

La prassi attesta l'esistenza di una terza soluzione che, però, è giuridicamente assai fragile se non anche pericolosa: per non costituire un nuovo soggetto (e così mantenere l'opera all'interno dell'ente ecclesiastico che ne è titolare[55]), ma volendo coinvolgere nella gestione dell'attività complessa una serie di figure professionalmente preparate, si procede alla nomina di un cosiddetto "comitato di gestione" che dovrebbe assistere l'amministratore naturale dell'ente nella gestione della predetta attività. È evidente che tale gruppo rimane privo di qualsiasi potere/facoltà di amministrazione, ma nel contempo ne porta il peso e non può esimersi dall'assumere tutte le responsabilità dell'amministratore di fatto[56]. Vi è quindi motivo per dubitare che questa ipotesi sia davvero in grado di offrire una soluzione affidabile.

L'istituto della fondazione non autonoma potrebbe, invece, essere un'interessante nuova soluzione per costituire un organo amministrativo al quale affidare la gestione di opere ed attività che esigono di attribuire in modo formale la responsabilità gestionale ad un gruppo (e non ad un singolo) dotato di adeguate competenze tecniche e capace di garantire la necessaria dedizione.

Infatti con la fondazione non autonoma:
a) non si costituisce un nuovo soggetto (e l'attività rimane nella titolarità dell'ente ecclesiastico diocesi, parrocchia, istituto di vita consacrata …)[57],

---

54 Can. 1303 «*§ 1. In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie: 1° le pie fondazioni autonome, cioè la massa dei beni destinati ai fini di cui al can. 114, § 2, ed eretti in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente*».

55 Questa soluzione permette di mantenere l'opera nell'immediato controllo del vescovo, parroco o superiore religioso.

56 In questa condizione si ritrovano anche alcuni organi propri dell'ordinamento canonico ai quali è affidato solo il compito di "consigliare l'amministratore" (il consiglio per gli affari economici della diocesi, can. 493; il consiglio per gli affari economici della parrocchia, can. 537; il consiglio del superiore, can. 627) quando essi assumono di fatto l'amministrazione delle attività.

57 V. De Paolis (a cura di A. Perlasca), *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 2011, p. 304 «*Il Codice distingue le pie fondazioni in autonome e non autonome:* […] *Le seconde, invece, sono un insieme di beni temporali che non viene costituito in persona giuridica, ma viene affidata a una persona giuridica pubblica preesistente per il perseguimento di determinati fini ecclesiali. In questo caso, la massa di beni non è autonoma, precisamente perché non ha una propria soggettività; gode, tuttavia, di stabilità, in quanto i beni sono affidati a una persona giuridica già esistente.* […] *I beni, in entrambi i tipi di fondazione, possono essere dati quoquo modo: il legislatore non ha giustamente voluto precisare di più. Le possibilità sono infatti molteplici, e sono lasciate alla libertà degli interessati. In particolare, si può pensare a un insieme di beni che viene amministrato in modo autonomo, oppure no. In ogni caso per le finalità non va impegnata la stessa massa di beni, ma solo i redditi che essa annualmente produce*».

b) ma si individuano una serie di beni che saranno destinati (non consumati) per realizzare una determinata attività, e
c) si possono anche creare gli opportuni organi/organismi ai quali attribuire la funzione amministrativa e quella di controllo interno.

L'atto che erige la fondazione non autonoma può anche avere i contenuti di per sé peculiari di un vero statuto, quali (i) l'organo che amministrerà i beni e l'opera con essi svolta, (ii) la persona cui affidare la legale rappresentanza dell'opera, (iii) l'organo di vigilanza canonica interna, (iv) il modo di raccordare i poteri di questi organi con la superiore funzione amministrativa propria dell'amministratore naturale dell'ente ecclesiastico cui la fondazione non autonoma è affidata, (v) i beni destinati all'attività, (vi) il modo per reperire le risorse finanziarie necessarie.

A questi elementi possono essere aggiunti anche quelli richiesti al Regolamento che costituisce il Ramo Terzo Settore ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto n. 117/2017 e dell'articolo 1, comma 3 del decreto n. 112/2017[58]. Si realizzerebbe così una utile ed opportuna coincidenza tra Regolamento del Ramo e statuto della fondazione non autonoma.

La tradizione canonica pare non offrire esempi di tale uso dell'istituto della fondazione non autonoma; tuttavia il riferimento al canone 114, § 2 e alle opere «*di apostolato o di carità* […] *sia temporale*» autorizza ad immaginare che una massa di beni temporali (non solo materiali, ma anche immateriali, finanziari, giuridici …) possa legittimamente essere destinata per realizzare opere il cui fine pastorale (che non può mancare nelle persone giuridiche canoniche) sia accompagnato da rilevanti profili economici-giuridici-organizzativi, come accade per le scuole, gli ospedali, le case di riposo ed assistenza, le strutture di accoglienza dei bisognosi, il turismo sociale, eccetera.

Queste ragioni suggeriscono di approfondire l'ipotesi, soprattutto in ambito canonico ed ecclesiastico, al fine di giungere anche all'elaborazione di una traccia di statuto capace di assicurare la necessaria compatibilità e coerenza con la struttura propria delle persone giuridiche canoniche pubbliche.

4. Il patrimonio destinato

Questo istituto è una novità; infatti né il Ramo Onlus del decreto n. 460/1997, né il Ramo Inlus del decreto n. 155/2006 avevano previsto alcunché in ordine alla individuazione dei beni che sarebbero stati in qualche modo utilizzati per queste attività. L'attenzione del legislatore per i beni/patrimonio del Ramo Onlus[59] era limitata all'obbligo (i) di reimpiegare gli utili, avanzi di ge-

58 In particolare il vincolo della non lucratività soggettiva e l'obbligo di destinare utili, avanzi di gestione, fondi e riserve all'attività del Ramo/fondazione non autonoma.

59 Riguardo alle Inlus non era previsto un vincolo analogo in quanto le imprese sociali non godevano di particolari agevolazioni di natura economico/finanziaria; l'art. 3 prevedeva solo l'obbligo di destinare «*gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio*».

stione, fondi e riserve e (ii) di destinarli «*ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità* […] *salvo diversa destinazione imposta dalla legge*», in caso di estinzione o cessazione del Ramo medesimo[60].

Ora il legislatore prescrive che «*Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato*»[61] già in sede di attivazione del Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale. È dunque necessario comprendere subito il significato normativo di queste disposizioni in quanto la costituzione del patrimonio destinato è questione pregiudiziale per ottenere l'effetto della costituzione del Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale.

Il Codice menziona il patrimonio destinato anche all'articolo 10: «*Gli enti del Terzo Settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile*»; tuttavia proprio l'espresso riferimento agli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile induce a ritenere che non si tratti necessariamente del medesimo istituto. In altre parole, il legislatore pare non abbia inteso far coincidere il patrimonio destinato, menzionato in relazione alla costituzione del Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale, con la particolare disciplina del patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti.

Tenuto conto dell'obbligo di destinare il patrimonio residuo dell'ente del Terzo Settore, in caso di sua estinzione o scioglimento, «*ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale*» (art. 9 del Codice) o «*ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie*» (art. 12 del decreto Impresa Sociale), si dovrebbe ritenere che in sede di costituzione del Ramo sia necessario indicare con puntualità i beni – materiali, immateriali, finanziari, giuridici[62] – che l'ente religioso intende utilizzare per le attività di interesse generale.

---

60 Circolare MEF, 26.6.1988, n. 168, «*Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente. A tale conclusione si perviene in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come Onlus, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale Onlus nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di Onlus. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la Onlus dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo*».

61 Sia l'art. 4, c. 3, D.Lgs. n. 117/2017, sia l'art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 112/2017 utilizzano la medesima espressione.

62 Non vi è motivo per dubitare che anche un'azienda già esistente possa essere parte del patrimonio destinato.

Aderendo a questa prima interpretazione del dettato normativo, la questione della individuazione dei predetti beni dovrebbe essere assolta dall'inventario contabile ed eventualmente da una relazione esplicativa che lo accompagni; il grado di analiticità dell'inventario e la puntualità della descrizione dei singoli cespiti dovrebbero essere tali da non lasciare adito a dubbi in ordine a quali potranno essere i beni inclusi nel patrimonio residuo in sede di estinzione o cessazione delle attività inserite nel Ramo.

Questa configurazione piuttosto leggera (contabile) del patrimonio destinato ad un Ramo dell'ente religioso potrebbe non essere l'unica modalità ammessa dalla Riforma.

Infatti anche il Ramo dell'ente religioso potrebbe avvalersi della possibilità di dar vita ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile in quanto la Riforma ha esteso tale facoltà anche agli enti diversi dalle società e, dunque, anche agli enti religiosi. Pertanto non dovrebbero sussistere impedimenti a che all'interno di un Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale si dia vita ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare osservando quanto previsto dal codice civile. Tuttavia si potrebbe anche immaginare che lo stesso Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale possa consistere nel patrimonio destinato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2447-*bis*, e lo specifico affare coincida con la stessa attività di interesse generale per la cui gestione è costituito il Ramo.

L'interesse offerto da questo particolare tipo di patrimonio destinato risiede nell'effetto previsto dall'articolo 2447-*quinquies*:

a) anzitutto «*i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti*»;
b) in secondo luogo «*Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito*».

Si tratta, dunque, di una fattispecie che genera la perfetta segregazione dei patrimoni, per cui – a certe condizioni – i creditori dell'ente che ha costituito il patrimonio destinato non possono rivalersi sui beni che vi sono stati imputati nel caso in cui le loro ragioni creditorie non siano riferibili allo specifico affare; di contro i creditori dello specifico affare non possono avanzare pretese sui beni non facenti parte del patrimonio destinato.

Potendo costituire un patrimonio destinato coincidente con lo stesso Ramo Terzo Settore, l'ente religioso avrebbe la possibilità di gestire l'attività di interesse generale evitando che (i) le vicende patrimoniali estranee al Ramo possano riverberarsi sull'attività di interesse generale e, viceversa, che (ii) i creditori del Ramo possano aggredire anche quella parte del patrimonio non destinato (in modo pubblico e certo) alle attività del Ramo stesso[63].

[63] In questo punto si innesta la questione del rapporto tra il "patrimonio destinato" previsto dalla Riforma del Terzo Settore e il "patrimonio stabile" *ex* can. 1291 codice

Questa interessante soluzione merita di essere approfondita in quanto la specifica normativa del codice civile andrebbe applicata *mutatis mutandis* al fine di evitare – come accade normalmente nell'applicazione di norme elaborate in e per altri contesti – che alcune disposizioni (la cui *ratio* è fortemente riferita alle società ed al fatto che la società gestisce altre attività estranee al patrimonio destinato) rendano assai poco utilizzabile questo istituto.

In particolare ci si riferisce:

a) al limite del 10% del patrimonio netto della società[64] che può essere vincolato per uno specifico affare;
b) alla congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare[65], tenuto conto che tale congruità non è richiesta neppure per il patrimonio ne-

---

di diritto canonico. La questione è assai delicata, soprattutto dopo le pronunce del Tribunale di Roma (sentenza del 30.5.2013 e decreto di omologa del concordato preventivo del 25.7.2013); anzitutto non si può trascurare che sono differenti le finalità dei due istituti: mentre il patrimonio destinato *ex* art. 2247-*quinquies* protegge i beni dalle ragioni di alcuni creditori, il patrimonio stabile *ex* can. 1291 intende (solo) evitare che l'amministratore, in forza della sua sola decisione, possa alienare (in senso lato) un bene che, in ragione del proprio concreto utilizzo, è ritenuto dalla Chiesa essenziale per raggiungere gli scopi della persona giuridica canonica pubblica che lo possiede. Proprio per questa ragione, gli atti di alienazione dei beni appartenenti al patrimonio stabile sono invalidi se assunti dall'amministratore in assenza della prescritta licenza canonica del Vescovo (o del Superiore) e – in presenza di valori significativi – anche della Santa Sede. La differente finalità dei due istituti non impedisce, però, che i beni che li costituiscono possano essere i medesimi (almeno parzialmente e comunque per ragioni differenti); impedisce però che gli istituti siano di fatto equiparati.

64 Art. 2447-*bis*, «*Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali*». Tale limite pare essere spiegato in riferimento al fatto che lo specifico affare si colloca a lato di un'attività imprenditoriale che è il vero *core business* della società che decide di costituire un patrimonio destinato; R. Santagata, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Milano, 2014, p. 69 «*Trattasi di una soglia animata da comprensibili esigenze di salvaguardia dei creditori sociali preesistenti alla costituzione del patrimonio destinato che, per quanto tutelati dal diritto di opposizione alla delibera costitutiva del vincolo previsto dall'art. 2447-quater, subiscono comunque una riduzione del patrimonio posto a garanzia delle loro pretese. Non si può però negare, al contempo, che il limite in questione sia dettato anche a salvaguardia dei soci rispetto alla determinazione degli amministratori di investire nello specifico affare porzioni rilevanti di patrimonio netto, che rappresenta appunto quel maggior valore della gestione produttiva esclusivamente riservato ai soci*». Queste ragioni di cautela e tutela paiono non essere necessarie nel caso del Ramo istituito dall'ente religioso. Al fine di evitare incertezze in sede di applicazione dell'istituto potrebbe rivelarsi assai opportuna una precisazione interpretativa in tal senso.

65 Art. 2447-*ter*, lett. c).

cessario per conseguire la personalità giuridica ai sensi del comma 4, articolo 22 del Codice[66];

c) alla necessità di nominare una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, considerato che il Codice ha previsto apposite modalità e soglie di valore per il controllo esterno[67];
d) all'obbligo di depositare ed iscrivere l'atto costitutivo (e gli altri atti connessi) nel Registro delle Imprese (e non – alternativamente – nel Registro Unico), dato che ai sensi del Codice non possono iscriversi al Registro delle Imprese gli enti del Terzo Settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale[68];
e) alle modalità di tenuta della contabilità per lo specifico affare, dato che il Codice ha introdotto disposizioni peculiari agli articoli 13 e 14.

Da ultimo, si potrebbe ritenere che l'effetto della segregazione patrimoniale perfetta (rispetto al resto del patrimonio dell'ente religioso) potrebbe anche già sussistere, pur senza far riferimento all'articolo 2447-*quinquies*, qualora al patrimonio destinato siano riconosciuti – magari in forza di un atto di interpretazione (autentica) – gli effetti specifici previsti dal comma 7 dell'articolo 22 del Codice (anche per il Ramo Impresa Sociale)[69].

---

66 Art. 22, D.Lgs. n. 117/2017 «*3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro*».

67 Art. 13 e art. 31, D.Lgs. n. 117/2017; art. 10, D.Lgs. n. 112/2017.

68 Art. 11, D.Lgs. n. 117/2017 «*2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo Settore, gli enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese*». Probabilmente attende una formale interpretazione la previsione dell'art. 10 del Codice nella parte che – dal punto di vista letterale – riconosce il diritto di costituire il patrimonio destinato *ex* art. 2447-*bis* ai soli enti del Terzo Settore che possono/devono iscriversi al Registro delle Imprese; ciò al fine di evitare che ne siano esclusi quelli che non hanno come attività esclusiva o principale un'attività in forma di impresa commerciale.

69 Non sarebbe infatti irragionevole riconoscere l'opportunità di attribuire all'atto di costituzione del patrimonio destinato al Ramo gli effetti di piena segregazione del patrimonio identici a quelli riconosciuti all'atto costitutivo di un nuovo soggetto giuridico dotato di personalità giuridica (art. 22 del Codice). In tal modo si eviterebbe

5. Le scritture contabili

Come ultimo requisito per poter costituire il Ramo Terzo Settore il legislatore prescrive che per queste attività siano tenute «*separatamente*» le scritture contabili di cui all'articolo 13 del Codice o all'articolo 9 del decreto sull'Impresa Sociale.

Questa necessità si pone in continuità con la previsione del comma 9 dell'articolo 10 del decreto n. 460/1997 che consentiva di dar vita al Ramo Onlus «*a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1*».

Fatta salva la sostituzione del riferimento normativo esplicito con l'avverbio "separatamente", l'applicazione della nuova normativa dovrebbe seguire la prassi strutturatasi nella vigenza del decreto Onlus, tenuto conto che compete al legislatore statale definire gli obblighi contabili in riferimento sia alle attività svolte con modalità d'impresa, sia a quelle che non hanno caratteristiche imprenditoriali (per es. la beneficenza) o, pur avendo tali caratteristiche, sono considerate svolte con modalità non commerciali (c. 2, art. 79 del Codice).

Certamente trattandosi comunque di attività di un ente religioso, la confessione di riferimento potrebbe imporre al proprio amministratore l'osservanza di altri adempimenti contabili, come accade per la Chiesa cattolica con il canone 636 e il canone 1287.

6. Conclusioni

La Riforma del Terzo Settore ha introdotto una nuova disciplina a sostegno di una serie di attività di «*interesse generale*» gestite da enti privati «*costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*»[70]. Tra i soggetti che possono avvalersi di questo importante e prezioso *corpus* normativo vi sono anche gli enti religiosi[71] che in Italia, accanto alle iniziative istituzionali di religione o culto, promuovono e realizzano molte attività che lo Stato qualifica di «*interesse generale*»[72].

---

che l'interessante opportunità offerta agli enti religiosi di dar vita ad un Ramo si riveli pericolosa per la tutela del patrimonio utilizzato per attività che la Riforma stessa non riconosce avere un interesse generale e, dunque, escluse dal Terzo Settore. Va ribadito che l'eventuale obbligo/necessità per l'ente religioso di costituire un ente civile *ad hoc* per poter gestire le attività da Terzo Settore potrebbe presentare non lievi profili di illegittimità, stante l'art. 20 della Costituzione.

70 Art. 1, Legge Delega n. 106 del 6.6.2016.

71 È un dato da non trascurare il numero degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica presenti in Italia: oltre 35.000 secondo le fonti del Ministero dell'interno.

72 Queste attività mantengono per l'ente religioso che le gestisce un'ineliminabile caratterizzazione religiosa, sia in ordine alla loro origine, sia in ordine al loro scopo

Tuttavia, a motivo del fatto che gli enti religiosi sono profondamente caratterizzati dalla cosiddetta finalità di religione o culto, la Riforma non si applica alla totalità del soggetto (come invece avviene per gli altri enti di Terzo Settore) ma limitatamente alle attività di interesse generale gestite attraverso il Ramo di Terzo Settore o di Impresa Sociale.

Se da un lato la Riforma è ricca di disposizioni che intendono agevolare (anzitutto attraverso misure fiscali) la gestione delle attività ritenute meritevoli, dall'altro sono state opportunamente introdotte anche norme che intendono evitare che di questi benefici possano avvantaggiarsi enti e attività ai quali è vietato l'accesso al nuovo Terzo Settore (*in primis* le disposizioni che impediscono agli enti di Terzo Settore di gestire attività prive di interesse generale e quelle che impongono di destinare il patrimonio – compresi gli utili, avanzi di gestione, fondi e riserve – alle attività inserite nel Ramo[73]): proprio la compresenza di norme di tenore così contrapposto chiede all'ente religioso (ai superiori ed ai suoi consulenti) di evitare di assumere decisioni dettate solo dal timore di perdere la propria libertà o dalla ingenua convinzione che le agevolazioni siano la migliore soluzione per superare le fatiche finanziarie, economiche e gestionali.

Al contrario, la scelta di aderire alla disciplina del Terzo Settore, come pure quella di non accedere a queste nuove possibilità, sarà assunta in modo opportuno e prudente solo dopo:

a) aver acquisito una buona conoscenza della logica e dei contenuti della Riforma,
b) aver valutato puntualmente l'impatto dei vincoli e delle opportunità sulle proprie opere e sulla propria *mission*.

In altri termini è necessario vigilare affinché le opportunità (*in primis* quelle fiscali e finanziarie) offerte dalla Riforma non inducano gli amministratori degli enti religiosi ad assumere decisioni affrettate che potrebbero far dimenticare o anche solo a trascurare le proprie origini, i propri fini e le modalità tipicamente ecclesiali di gestione dei beni e delle attività della Chiesa. D'altro canto, rinunciare a priori alla costituzione del Ramo, almeno per alcune tipologie di attività, potrebbe rivelarsi una decisione poco lungimirante e, come anticipato, comportare la marginalizzazione e l'inaridimento dell'opera svolta dall'ente religioso.

Da ultimo, l'occasione offerta dalla normativa del Terzo Settore di ripensare e migliorare le opere sociali degli enti ecclesiastici trova nelle parole di Papa Francesco un quadro di valori ancora più ricco e stimolante nel quale può essere opportunamente collocata la disciplina della Riforma per giungere ad una gestione più ecclesiale delle attività e dei beni della Chiesa:

«Le opere proprie, di cui si occupa questo simposio, non sono sol-

volto a promuovere la persona umana nella sua integralità.

73 I contenuti puntuali di questi limiti e divieti sono stati illustrati nei paragrafi precedenti.

tanto un mezzo per assicurare la sostenibilità del proprio istituto, ma appartengono alla fecondità del carisma. Questo comporta chiedersi se le nostre opere manifestano o no il carisma che abbiamo professato, se rispondono o no alla missione che ci è stata affidata dalla Chiesa. Il criterio principale di valutazione delle opere non è la loro redditività, ma se corrispondono al carisma e alla missione che l'istituto è chiamato a compiere. Essere fedeli al carisma richiede spesso un atto di coraggio: non si tratta di vendere tutto o di dismettere tutte le opere, ma di fare un serio discernimento, tenendo lo sguardo ben rivolto a Cristo, le orecchie attente alla sua Parola e alla voce dei poveri. In questo modo le nostre opere possono, al tempo stesso, essere feconde per il cammino dell'istituto ed esprimere la predilezione di Dio per i poveri. […] *Non bisogna poi tacere che gli stessi istituti di vita consacrata non sono esenti da alcuni rischi indicati nell'Enciclica Laudato si': "Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra considerazione, è una distorsione dell'economia" (n. 195). Quanti consacrati continuano ancora oggi a pensare che le leggi dell'economia sono indipendenti da ogni considerazione etica? Quante volte la valutazione sulla trasformazione di un'opera o la vendita di un immobile è vista solo sulla base di un'analisi dei costi-benefici e valore di mercato? Dio ci liberi dallo spirito di funzionalismo e dal cadere nella trappola dell'avarizia! Inoltre, dobbiamo educarci ad una austerità responsabile. Non basta aver fatto la professione religiosa per essere poveri. Non basta trincerarmi dietro l'affermazione che non possiedo nulla perché sono religioso, religiosa, se il mio istituto mi permette di gestire o godere di tutti i beni che desidero, e di controllare le Fondazioni civili erette per sostenere le opere proprie, evitando così i controlli della Chiesa. L'ipocrisia dei consacrati che vivono da ricchi ferisce le coscienze dei fedeli e danneggia la Chiesa*»[74].

[74] Messaggio di Papa Francesco ai partecipanti al secondo Simposio internazionale sull'economia organizzato dalla *Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica* (25.11.2016). Queste parole possono essere intese come rivolte alla Chiesa intera e non solo agli istituti di vita consacrata.